



WEBINAR, 26 GENNAIO

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

QUANTO VALE LA FIRMA ELETTRONICA "LEGGERA"?
IN COLLABORAZIONE CON AIAS



Luca Causser

CEO – Founder Nord Pas 14000
Project Leader Q-81 HSE



WEBINAR, 26 GENNAIO

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

QUANTO VALE LA FIRMA ELETTRONICA "LEGGERA"?
IN COLLABORAZIONE CON AIAS



Con la partecipazione di

avv. Fabio Gasparini
Studio Legale Gasparini & Vianello



GASPARINI & VIANELLO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

dott. Andrea Evangelisti
CartSan S.r.l. – software CartSan

Cartsan

ing. Marco Meggiorin
Project manager software Q-81 HSE



dott. Vincenzo Moschetto
A.D. Polistudio S.p.A.



Le firme elettroniche nel contesto probatorio del processo penale e civile

Avv. Fabio Gasparini

Studio Legale Gasparini & Vianello



GASPARINI & VIANELLO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Le Prove nel processo penale

Le prove sono gli elementi sui quali il giudice penale deve basare il proprio convincimento nell'accertare la fondatezza del reato nei confronti dell'imputato.

Le prove nel processo penale sono:

Testimonianza	Ricognizione	Consulenza tecnica
Esame delle parti	Esperimento giudiziale	Documenti
Confronto	Perizia	

Le Prove nel processo penale

La **testimonianza** è la prova più importante e insidiosa del processo penale a causa del diverso grado di percezione della realtà e capacità mnemonica dei vari testimoni.

Il **confronto** consiste nell'esaminare contestualmente due testimoni, indagati, imputati o parti che sono già state sentite o interrogate e che hanno fornito versioni opposte su importanti fatti di causa.

La **perizia** è disposta dal Giudice quando per la materia trattata in giudizio si rendono necessarie conoscenze tecniche o scientifiche specifiche

Nel processo penale possono essere valutati direttamente dal giudice diversi **documenti** (scritti, fotografie, riprese video e altri mezzi in grado di rappresentare fatti,

cose e persone reali) nati fuori dal procedimento, compresi quelli informatici. Il documento, per assurgere a mezzo di prova, **deve avere requisiti di certezza in ordine alla paternità o provenienza;**

pertanto è vietata la acquisizione di documenti anonimi, di quelli apocrifi, di quelli che hanno un contenuto inattendibile. Per l'imputato, soggetto principale del processo, è ammessa la acquisizione di qualsiasi documento che da lui provenga (il giudice dovrà vagliarne l'attendibilità).

Le Prove nel processo civile

Il **processo civile** vede contrapposte due parti: l'**attore** (ossia colui che comincia la controversia) e il **convenuto** (colui che, di norma, si difende).

Il **processo civile si basa sulle prove**: ciò significa che, chi vuol ottenere tutela, deve convincere il giudice della fondatezza delle proprie ragioni.

Inizialmente l'obbligo di fornire le prove lo ha (quasi sempre) l'attore. Il codice civile dispone infatti che chi vuol far valere un proprio diritto deve provare i fatti su cui si fonda la propria richiesta (cosiddetto «**principio dell'onere della prova**»).

Le Prove nel processo civile

Nell'ambito delle prove possiamo distinguere due macro categorie:

- a) **prove orali**
- b) **prove documentali**

a) Tra le **prove orali** rientra, ad esempio, la **testimonianza**, ossia una dichiarazione resa al giudice sotto il vincolo del giuramento relativamente ai fatti di cui si ha diretta conoscenza. La testimonianza non è una prova vincolante (prova legale) ma una prova liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. In pratica il magistrato sarà chiamato a valutare tutte le circostanze del caso per stabilire se il testimone è attendibile o meno.

b) Tra le **prove documentali** rientra la **scrittura privata** che è un atto redatto o solo firmato da una o più **persone**. Per esempio è il caso di un contratto scritto o di una quietanza di pagamento. La scrittura privata ha valore di prova se la persona a cui la scrittura è attribuita non ne disconosce in giudizio la firma; in altre parole la scrittura perde valore se si dice **«Questa firma non è mia»**. In tal caso, chi si vuol valere di tale prova deve avviare un procedimento che si chiama **«verificazione della scrittura privata»** volto a dimostrare il contrario, ossia l'autenticità della grafia.

Molta più certezza viene dato dall'**atto pubblico**: si tratta dell'atto notarile o di qualsiasi altro atto redatto da pubblico ufficiale (ad esempio un dipendente del Comune, della polizia, dei carabinieri, ecc.). Esso attesta che le dichiarazioni riportate nell'atto sono state effettivamente fatte davanti al pubblico ufficiale in quella data da persone di cui lui ha accertato l'identità. Il notaio però non può accertare se ciò che gli viene detto è vero o meno, ma solo se il fatto è stato detto. Il notaio dunque non garantisce la veridicità delle dichiarazioni a lui rese.

Si può contestare un atto pubblico, come ad esempio una multa della polizia o un verbale dei carabinieri, ma bisogna avviare un procedimento particolare chiamato «querela di falso» in cui bisognerà portare prove contrarie a quanto dichiarato nell'atto pubblico.

Tra le prove documentali vi è anche il **documento informatico** che è il tema del nostro odierno incontro.

Documenti informatici e firma digitale

A livello nazionale, sono 3 le categorie di firma digitale conosciute:

- **Firma Elettronica Semplice (FES)**
- **Firma Elettronica Avanzata (FEA)**
- **Firma Elettronica Qualificata (FEQ), identificata anche come Firma Digitale (FD)**

Non tutte le firme elettroniche però hanno il medesimo valore probatorio.

Firma Elettronica Semplice (FES)

E' la tipologia di firma più semplice, più utilizzata ma, più “debole”.

Non è un “documento”, bensì un semplice collegamento tra dati utilizzabile, ad esempio, per autenticarsi (esempio: l'associazione nome utente e password per l'accesso a social network o alle caselle di posta elettronica).

Firma Elettronica Avanzata (FEA)

E' tale se deve rispettare una serie di requisiti codificati (ad esempio: l'identificazione del firmatario del documento, la connessione univoca della firma al firmatario, la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma, la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto, ecc...)

Un esempio è la firma grafometrica su tablet che facciamo in banca.

Questa tipologia di firma può essere usata in molti contesti, ma ad esempio, non per i contratti di cui all'art 1350 codice civile:

Articolo 1350 - codice civile

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, sotto pena di nullità:

- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, diritto di superficie, ecc...
- 3)
- 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione,
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
- 9)
- 10)
- 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
- 12)
- 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

Precisazione

è considerata una FEA **-esclusivamente nei rapporti verso la Pubbliche Amministrazioni** - una firma apposta con i certificati presenti nella Tessera Sanitaria, Passaporto Elettronico, SPID....

Firma Elettronica Qualificata (FEQ), identificata anche come Firma Digitale (FD)

La FEQ è definita come ***“una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato”***.

La Firma Elettronica Qualificata o firma elettronica “forte”, è una firma avanzata che consente una stretta connessione tra l’oggetto sottoscritto e la firma, e quindi i dati contenuti nel certificato del titolare.

La normativa italiana stabilisce che ***“l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”***, prevedendo quindi, per la sola Firma Elettronica Qualificata o Digitale, l’inversione dell’onere probatorio a carico del titolare del dispositivo di firma, che deve fornire la prova di non averlo utilizzato.

Tipo firma	Contesto utilizzo	Esempi	Efficacia probatoria/disconoscimento
Firma Elettronica Semplice	Tutti i contesti dove non è richiesta l'efficacia della scrittura privata	Social Network, email,	Sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Firma Elettronica Avanzata	Tutti i contratti eccetto trasferimento immobili, etc	Firma grafometrica (in banca)	Sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Firma Elettronica Qualificata	Qualunque	Firma su Smart Card, Firma Remota	Fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta (art. 2702 c.c.)

Tribunale Roma, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 05/05/2021, n. 7820

Sul punto, va precisato che i contratti a distanza conclusi con mezzi telematici, in quanto documenti informatici, soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. (fino a querela di falso) allorché vi è apposta una Firma Elettronica Qualificata (FEQ), identificata anche come Firma Digitale (FD).

In tutti gli altri casi l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità".

Tale presunzione legale della riconducibilità della firma elettronica al suo titolare non vale in caso di firma elettronica semplice, rispetto alla quale valgono le ordinarie regole in materia di disconoscimento della sottoscrizione di un documento (artt. 2702).

Le firme elettroniche nel contesto della medicina del lavoro

dott. Andrea Evangelisti

CartSan S.r.l. – software CartSan



www.q-81-hse.it/moduli-software/gestione-sorveglianza-sanitaria/

L'esperienza di CartSan, il software più diffuso in Italia per la gestione della medicina del lavoro.

- Caso d'uso **firma grafometrica**: per i medici in mobilità che lavorano offline e necessitano di raccogliere la firma dei lavoratori;
- Caso d'uso **firma OTP**: firma elettronica OTP per la televisita e la firma dei documenti durante la sessione.


Le firme elettroniche nel contesto della sicurezza sul lavoro

ing. Marco Meggiorin

Project manager software Q-81 HSE



www.q-81-hse.it



L'esperienza di Q-81 HSE nella raccolta informatizzata di firme nei processi:

- Gestione della **formazione** e dell'**addestramento** dei lavoratori;
- Gestione della consegna dei **Dispositivi di Protezione Individuale**;
- Gestione degli **audit, checklist, sopralluoghi**;
- Gestione delle **manutenzioni**.


Le firme elettroniche nel contesto del Modello Organizzativo Aziendale

dott. Vincenzo Moschetto

A.D. Polistudio S.p.A.




“MOGC 231, ISO 45001, ISO 14001 come REPOSITORY delle regole di utilizzo delle firme in relazione alle procedure operative applicate ai protocolli sicurezza e ambiente”




Repository?

Cioè...!?




“MOGC 231, ISO 45001, ISO 14001 come REPOSITORY delle regole di utilizzo delle firme in relazione alle procedure operative applicate ai protocolli sicurezza e ambiente”



Nell'esempio «artigianale»:

- ogni blocco è un di cui di un intero (azienda – MOG/ISO)
- non c'è un giusto/sbagliato nel flusso/modello (flusso decisionale - supply chain management)
- c'è un adeguato/inadeguato rispetto a risultati attesi previsti da norma (es. art. 299 D.Lgs. 81/08 vs definizioni art. 2 stesso decreto)
- In HS&E (ruoli/responsabilità) è facile rispetto a tutte fattispecie di cui alle attività d'impresa (art. 2381 CC – D. Lgs. 231/01)
- Tutto può diventare «algoritomo», quindi fruibile in un DATA REPOSITORY




“MOGC 231, ISO 45001, ISO 14001 come REPOSITORY delle regole di utilizzo delle firme in relazione alle procedure operative applicate ai protocolli sicurezza e ambiente”

«REPOSITORY delle regole di utilizzo...»

- «bugiardino» dell’impresa
- effettività di delega ed esecuzione/assunzione delle responsabilità
- attestazione univoca (identità) dell’esecuzione della volontà della persona
- dimostrazione della concatenazione di eventi che nella «firma» trovano la teorica congiunzione tra sostanza e forma
- a «prova» di «prova»
- ...

...delle firme in relazione alle procedure operative applicate ai protocolli sicurezza e ambiente!»



Grazie per l'attenzione.

Per ogni ulteriore informazione scrivere a:

info@q81.it